
Circolare di studio n. 18/2018

Periodo 1 - 15 Ottobre 2018

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524
06.8719.8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi	3
Ravvedimento operoso per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2018.....	3
Applicabilità del regime forfetario da parte del contribuente che ha attivato il regime semplificato e ravvedimento per la mancata evidenza dell'opzione.....	4
Operazioni intracomunitarie poste senza la regolare iscrizione al Vies-Vat information exchange system.....	6
Rimborso e/o compensazione del credito Iva infrannuale inerente al terzo trimestre 2018	7
Soggetti esclusi dalla trasmissione dello spesometro.....	9
Agenda.....	10
Scadenario dall'1 al 15 Ottobre 2018	10
Indici & dati.....	20
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	20
TFR-Serie storiche	20
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	21
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.....	22
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	23
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947.....	24
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati	26
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991	28
Check list operativo	29
Riscontri inerenti all'istanza da presentare nel corso del prossimo mese di ottobre inerente al credito infrannuale Iva del terzo trimestre 2018	29
Dossier Casi e Contabilità	35
Quadro RW per i bitcoin e le monete virtuali	35
Applicazione del ravvedimento operoso alle comunicazioni dei dati delle fatture (spesometro)..	37

Bene a sapersi

Ravvedimento operoso per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2018

Con il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 14 settembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che lunedì 17 settembre 2018 è scaduto il termine previsto per la trasmissione della “comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’Iva relativa al secondo trimestre del 2018”.

Per tale adempimento, infatti, malgrado le diverse interpretazioni riportate dalla stampa specializzata, non si è resa opera la proroga al 30 settembre 2018 (termine differito a lunedì 1° ottobre, in quanto il giorno 30 settembre cade di domenica) prevista per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Infatti, la proroga, disposta dall’art. 1, comma 932, della legge di bilancio per il 2018, riguarda solamente il termine previsto per lo “spesometro” o “comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, in quanto, il legislatore ha volutamente evitare sovrapposizioni tra gli adempimenti.

Preliminarmente si pone in rilievo che la “comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche” rappresenta un adempimento che, sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, è, comunque, propedeutico allo stesso.

Pertanto, in un’ottica di ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, si rendono applicabili le regole ordinarie dettate dall’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00, ridotta alla metà se la trasmissione viene effettivamente effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza o se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

In particolare, fermo il versamento della sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, è necessario, comunque, inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata. Detto obbligo di invio, invece, viene meno se la regolarizzazione interviene direttamente con la dichiarazione annuale Iva o successivamente alla sua presentazione.

Specificamente, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, se rende dovuta la sola sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, eventualmente ridotta.

Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non vengono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché quella di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, da corrispondere in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Esemplificando, in caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al secondo trimestre del 2018 (la cui scadenza, come detto, è stata confermata al 17 settembre 2018), se il contribuente procede a porre in essere l'adempimento:

- *entro 15 giorni dal 17 settembre 2018* (sanzione base € 500,00 ridotta al 50%), viene assolto l'obbligo comunicativo e corrisposto, a titolo di ravvedimento operoso) la sanzione amministrativa ridotta a:
 - € 27,78 (1/9 della sanzione amministrativa di € 250,00), se posta in essere entro il 15 dicembre 2018;
 - € 31,25 (1/8 della sanzione amministrativa di € 250,00), se posta in essere entro il 30 aprile 2019;
 - € 35,71 (1/7 della sanzione amministrativa di € 250,00), se posta in essere entro il 30 aprile 2020;
 - € 41,67 (1/6 della sanzione amministrativa di € 250,00), se posta in essere entro il 31 dicembre 2024;
 - € 50,00 (1/5 della sanzione amministrativa di € 250,00), se posta in essere entro l'eventuale data di notifica del processo verbale di constatazione;
- *oltre 15 giorni dal 17 settembre 2018* (sanzione base € 500,00 ridotta al 50%), viene assolto l'obbligo comunicativo e corrisposto, a titolo di ravvedimento operoso) la sanzione amministrativa ridotta a:
 - € 55,56 (1/9 della sanzione amministrativa di € 500,00), se posta in essere entro il 15 dicembre 2018;
 - € 62,50 (1/8 della sanzione amministrativa di € 500,00), se posta in essere entro il 30 aprile 2019;
 - € 71,43 (1/7 della sanzione amministrativa di € 500,00), se posta in essere entro il 30 aprile 2020;
 - € 83,33 (1/6 della sanzione amministrativa di € 500,00), se posta in essere entro il 31 dicembre 2024;
 - € 100,00 (1/5 della sanzione amministrativa di € 500,00), se posta in essere entro l'eventuale data di notifica del processo verbale di constatazione.

Applicabilità del regime forfetario da parte del contribuente che ha attivato il regime semplificato e ravvedimento per la mancata evidenza dell'opzione

I contribuenti che risultano in possesso dei requisiti per accedere al *regime forfetario*, previsto dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, pur effettuando l'opzione per il regime semplificato possono ritornare al regime senza rispettare alcun vincolo triennale.

Con la risoluzione 18 settembre 2018, n. 64/E, l'Agenzia delle entrate ha puntualizzato che per tali soggetti si deve ritenere consentita la possibilità di optare per la determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari.

La precisazione prende spunto dalla considerazione che il soggetto interessato ha fatto presente che, pur non avendo esercitato detta opzione nel modello di dichiarazione Iva, ha nella sostanza adottato, già dal 2015, il regime di "contabilità semplificata" di cui all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 2013, n. 600, secondo cui i contribuenti che, nel periodo d'imposta precedente, hanno svolto attività di impresa o di lavoro autonomo senza superare la soglia di ricavi "... di 400.000

euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto”.

Detto soggetto, quindi, ha determinato il reddito ai fini dell'Irpef applicando le disposizioni di cui all'art. 66 del Tuir e, a partire dal periodo d'imposta 2017, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 17 a 23, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, il reddito è stato determinato secondo il cosiddetto “criterio di cassa”, avvalendosi, altresì, dell'ulteriore semplificazione di cui al comma 5 dell'art. 18, secondo cui, “previa opzione, *vincolante per almeno un triennio*, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti... In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.

La scelta per comportamento concludente, esercitata nel 2015, di avvalersi del regime contabile semplificato di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 600/1973 e, conseguentemente, di determinare il reddito secondo i criteri di cui all'art. 66 del Tuir - in luogo del regime forfetario di cui alla L. 190 citata - sempre secondo la precisazione dell'Agenzia delle entrate, non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi, comunque, di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori. Né rileva la circostanza che, nel 2017, l'istante determini il reddito secondo il “criterio di cassa” - trattandosi ugualmente del regime “naturale” applicabile ai contribuenti in contabilità semplificata - avendo esercitato l'opzione di cui al comma 5 del citato articolo 18. Si ritiene, infatti, che il vincolo triennale, ivi previsto, rilevi solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all'art. 18, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.

Ne consegue che, presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, sussiste la facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfetario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza, e, conseguentemente, di avvalersi per l'anno d'imposta 2018 del regime forfetario.

Infatti, ferma restando l'applicazione della previsione dell'art. 1 del decreto del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui “L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività...”, il successivo art. 2 richiede al comma 1 che “Il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione di cui all'art. 1 nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata”, mentre il comma 3 dispone che “Resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.”.

Ne consegue che l'omessa indicazione dell'opzione, nella dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2015, per l'applicazione del regime di contabilità ordinario per le imprese minori, seppur non vincolante ai fini dell'efficacia del regime scelto, costituisce tuttavia una violazione sanzionabile, che l'istante può sanare attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Operazioni intracomunitarie poste senza la regolare iscrizione al Vies-Vat information exchange system

Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell'*archivio Vies -Vat information exchange system*.

L'opzione per effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti incaricati abilitati.

In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall'opzione, cioè di essere esclusi dal Vies perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, tenendo presente che ai fini operativi la revoca dell'opzione può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici.

L'obbligo di essere inclusi nell'archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.

Inoltre, la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l'identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.

La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo "Operazioni Intracomunitarie":

- del quadro I dei modelli AA7-soggetti diversi dalle persone fisiche;
o:
- AA9-impresе individuali e lavoratori autonomi;

tenendo in considerazione che vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella "C" del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta.

I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l'inclusione nel Vies all'avvio dell'attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati, i quali hanno l'obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia.

Quali sono le conseguenze e il trattamento giuridico di operazioni intracomunitarie eventualmente effettuate senza la regolare iscrizione al Vies?

Poiché, *come regola*, l'inclusione nell'archivio Vies costituisce la condizione che legittima un soggetto passivo a effettuare operazioni intracomunitarie, nel caso di mancata iscrizione (o nell'ipotesi di esclusione o revoca), la controparte comunitaria, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva Iva del cedente/prestatore o del cessionario/committente italiano nel Vies, dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l'operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari.

Pertanto, eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell'Archivio in argomento (o escluso a seguito di diniego o revoca) si devono ritenere assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che recita: "Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente

o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra € 250,00 e € 10.000,00. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”.

La ratio predetta, per converso, applicata al caso di un soggetto passivo italiano non regolarmente iscritto al Vies che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario, determina che il predetto acquisto non può risultare configurato come *un'operazione intracomunitaria* e, pertanto, l'imposta sul valore aggiunto non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore.

Ne consegue che, sotto il profilo procedurale, l'acquirente italiano non regolarmente iscritto al Vies, ricevuta la fattura senza Iva dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell'inversione contabile (di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331); tale comportamento, infatti, determina una illegittima detrazione dell'Iva con applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 6, predetto.

Si è precisato “come regola”, in quanto, secondo quanto puntualizzato dall'AIDC nella norma di comportamento n. 204/2018, l'iscrizione al Vies costituisce solamente una *condizione formale* del riconoscimento dello status di soggetto passivo Iva nei rapporti transnazionali, per cui l'eventuale mancata inclusione nella banca dati non determina il venir meno, di per sé, all'applicazione del regime di non imponibilità delle operazioni intracomunitarie.

Tale interpretazione, nettamente in contrasto con la prassi amministrativa nazionale e, in particolare, con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 27 aprile 2012, n. 42/E, risulta, a parere dell'Aidc, non solo dall'analisi del contenuto letterale della direttiva 2006/112/CE, ma anche sia dalle diverse proposte di variazione, sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Rimborso e/o compensazione del credito Iva infrannuale inerente al terzo trimestre 2018

Il 1° ottobre 2018, ai sensi:

- degli artt. 30 e 38-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- dell'art. 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542;
- dell'art. 8 della L. 15 dicembre 2011, n. 217;
- degli artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100;
- del D.Dirig. 30 marzo 1998;
- del D.M. 31 marzo 2000;

e:

- del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2017, n. 59279;

inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese di ottobre, per i contribuenti Iva che:

- hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28;
- intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi);

per procedere alla presentazione del modello Iva TR, che necessariamente si deve riferire solamente al credito maturato *nel corso del precedente trimestre solare (mesi di luglio, agosto e settembre)*.

Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare, tra l'altro, che, come regola, senza pretesa di completezza, il *credito infrannuale* può essere richiesto a rimborso:

- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. In pratica, soggetti interessati sono coloro che hanno effettuato, in via esclusiva o prevalente, operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta di entità inferiore a quella media degli acquisti e delle importazioni, tenendo presente che nel conteggio devono essere incluse tutte le operazioni registrate, mentre devono essere esclusi gli acquisti e cessioni di beni ammortizzabili. Al riguardo, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 37/E del 29 dicembre 2006 si devono considerare "*ad aliquota zero*" sia le operazioni attive effettuate dalle imprese subappaltatrici nel settore edile che applicano il "reverse charge", sia le altre ipotesi di applicazione del "reverse charge", tra le quali rientrano anche le nuove fattispecie dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici. Inoltre, anche le operazioni assoggettate allo *split payment* sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva in relazione al requisito dell'aliquota media (nei limiti proporzionali);
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del decreto Iva) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate, tenendo presente, in merito, che tra le "*operazioni effettuate*" devono essere conteggiate anche le operazioni non soggette ad Iva (artt. da 7 a 7-septies) per le quali è obbligatorio emettere fattura, in quanto assumono rilevanza ai fini della determinazione del volume d'affari;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili del trimestre, con riferimento alla sola Iva relativa a tali acquisti e tenendo in considerazione che non consentono il diritto al rimborso dell'Iva sulla base di tale requisito l'acquisizione sia di beni in leasing non essendo annoverato tra i beni dell'utilizzatore, sia di fabbricato (strumentale) in relazione all'area di sedime;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del decreto Iva) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;

tenendo presente che:

- coloro che, avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), hanno optato per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche secondo il regime previsto dall'art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 (secondo mese precedente) sono tenuti a determinare l'eccedenza Iva rimborsabile relativa ad un determinato trimestre quale differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e quella detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo;
- se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l'utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza. Il superamento, inoltre, del limite di € 5.000,00 annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno, comporta l'obbligo di rispettare l'operatività prevista dalle vigenti disposizioni normative. Inoltre, per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel);

- l'ammontare del credito Iva di cui è possibile richiedere il *rimborso e/o la compensazione* deve essere determinato *esclusivamente con riferimento alle operazioni "effettuate" nel trimestre* (art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e, pertanto, in relazione alla consegna/spedizione, per le cessioni di beni e/o al pagamento, per le prestazioni di servizio (salvo il caso di emissione anticipata della fattura).

Soggetti esclusi dalla trasmissione dello spesometro

Il comma 1 dell'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dopo le modifiche apportate dall'art. 11 del decreto dignità (D.L. 12 luglio 2018, n. 87), dispone, tra l'altro, che in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre o nel semestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate nel registro Iva degli acquisti, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, tenendo in considerazione che con decorrenza dal 1° gennaio 2018 si devono ritenere *esonerati* dall'adempimento i soggetti passivi di cui all'art. 34, comma 6, del decreto Iva.

In concreto, dall'esclusione previgente che riguardava i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, del decreto Iva situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, si deve ritenere operativo per tutti i produttori agricoli in regime di esonero.

Le altre esclusioni riguardano:

- i contribuenti che applicano rientranti nell'ambito del regime **forfetari / minimi**, in quanto gli stessi:
 - non possono addebitare e/o detrarre l'Iva;
 - non procedono a liquidare e versare l'imposta;
 - non sono tenuti ad annotare le fatture;
 - non presentano la dichiarazione Iva annuale;tenendo conto che tale esonero, previsto per *"tutte le fatture"*, dovrebbe anche riguardare le fatture inerenti alle operazioni con inversione contabile (reverse charge) per le quali devono procedere a corrispondere l'Iva entro il 16 del mese successivo;
- gli enti pubblici che pongono in essere acquisti intraUe nell'ambito della sua attività istituzionale e che non hanno ricevuto la fattura elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio (*vedere Faq disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate*);
- le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per quanto attiene ai dati delle fatture emesse nei confronti di consumatori finali;
- le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e le Amministrazioni autonome limitatamente alle fatture elettroniche ricevute tramite il Sistema di Interscambio;
- le associazioni e gli enti assimilati di cui all'art. 9, del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, che hanno adottato il regime forfetario di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, in quanto l'adempimento in esame si deve ritenere limitato, come specificato all'Agenzia delle entrate nella circolare 7 febbraio 2017, n.1/E, alle fatture emesse per le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività commerciale.

Agenda

Scadenario dall'1 al 15 Ottobre 2018

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	<p>ACCISA SUI CONSUMI DI CARBONE, LIGNITE E COKE DI CARBON FOSSILE</p> <p>Ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, i soggetti interessati devono procedere al versamento della rata trimestrale dell'accisa sui consumi di carbone, lignite e coke di carbon fossile inerente ai quantitativi dei prodotti forniti nell'anno precedente.</p>	
1	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE</p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>del corrente mese di ottobre</i>, scade il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive; - <i>del prossimo mese di novembre</i>, inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive; <p>mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici tributo.</p>	
1	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura avviene <i>alla data in esame</i>, tenendo in considerazione che il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è scaduto alla fine <i>dello scorso mese di agosto (undicesimo mese del periodo d'imposta)</i>, sussiste la possibilità di procedere, <i>se non vi hanno già provveduto</i>, alla regolarizzazione <i>per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza del termine)</i> dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
1	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è avvenuta <i>alla fine dello scorso mese di luglio</i>, tenendo in considerazione che il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è scaduto alla fine <i>dello scorso mese di giugno (undicesimo mese del periodo d'imposta)</i>, prorogato al 2 luglio 2018, in quanto il giorno 30 giugno cadeva di sabato, sussiste la possibilità di procedere, <i>se non vi hanno già provveduto</i>, alla regolarizzazione <i>per ravvedimento cosiddetto</i></p>	

	<p><i>“intermedio” (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</i></p> <p>L’adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
1	<p>ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUZIONE INPS-VERSAMENTO RATEIZZAZIONE</p> <p>Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti <i>non titolari di partita Iva</i> che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il <i>primo versamento</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione</i>, devono procedere al pagamento dell’eventuale <i>quarta rata o quota</i> dei contributi dovuti all’Inps, con l’applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione; - <i>entro lo scorso 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%</i>, devono procedere al pagamento dell’eventuale <i>terza rata o quota</i> dei contributi dovuti all’Inps, con l’applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione; <p>mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
1	<p>ASSICURAZIONI</p> <p>Per le imprese di assicurazione che operano in libera prestazione di servizi, scade il termine per procedere alla determinazione e al pagamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso dello scorso <i>mese di agosto</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per il precedente <i>mese di luglio</i>, mediante versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>	
1	<p>ASSICURAZIONI ESTERE</p> <p>Le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi devono procedere alla presentazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati <i>nel corso dello scorso mese di agosto</i>.</p>	
1	<p>ASSISTENZA FISCALE-ENTITÀ ACCONTO D’IMPOSTA</p> <p>Comunicazione al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), da parte dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, per richiedere, a norma del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nonché tenendo in considerazione le precisazioni di cui alla circolare 14 marzo 2011, n. 14/E, di non effettuare o di determinare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3 la seconda o unica rata o quota di acconto per l’anno solare in corso.</p>	
1	<p>CARBON TAX-RATA TRIMESTRALE</p> <p>Pagamento a titolo di acconto, da parte degli esercenti impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/Cee (L. 448/1998-legge finanziaria 1999), della <i>rata trimestrale</i> dell’imposta di consumo (carbon tax), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
1	<p>CEDOLARE SECCA-ACCONTO</p> <p>I contribuenti che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il <i>primo versamento</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione</i>, devono procedere al pagamento dell’eventuale <i>quarta rata o quota della cedolare secca</i> dovuta a titolo di acconto dell’imposta 	

	<p>sostitutiva dovuta per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione;</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>entro lo scorso 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%</i>, devono procedere al pagamento dell'eventuale <i>terza rata o quota della cedolare secca</i> dovuta a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione; mediante utilizzo del modello F24.	
1	<p>CEDOLARE SECCA-PAGAMENTO SALDO PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE</p> <p>I contribuenti che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il <i>primo versamento</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione</i>, devono procedere al pagamento dell'eventuale <i>quarta rata o quota della cedolare secca</i> dovuta a saldo per il periodo d'imposta precedente, con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione;- <i>entro lo scorso 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%</i>, devono procedere al pagamento dell'eventuale <i>terza rata o quota della cedolare secca</i> dovuta a saldo per il periodo d'imposta precedente, con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione; mediante utilizzo del modello F24.	
1	<p>CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE</p> <p>Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2017 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno in corso e che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il <i>primo versamento</i>: che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il <i>primo versamento</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione</i>, devono procedere al pagamento dell'eventuale <i>quarta rata o quota</i> con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione;- <i>entro lo scorso 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%</i>, devono procedere al pagamento dell'eventuale <i>terza rata o quota</i> con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione; mediante versamento utilizzando il modello F24.	
1	<p>CONTRIBUENTI SOGGETTI COLLETTIVI-VERSAMENTO SOMME DOVUTE</p> <p>Pagamento da parte: <i>delle società di persone e soggetti assimilati non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2017 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno in corso e che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il <i>primo versamento</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione</i>, devono procedere al pagamento dell'eventuale <i>quarta rata o quota</i> con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione;	

	<p>- entro lo scorso 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, devono procedere al pagamento dell'eventuale <i>terza rata o quota</i> con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione; mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
1	<p>DENUNCIA TELEMATICA INPS-DATORI DI LAVORO E CONSULENTI INTERMEDIARI I datori di lavoro e i consulenti intermediari, <i>se ne ricorrono le condizioni</i>, devono procedere alla presentazione telematica del flusso Uniemens individuale costituente l'aggregato dei dati <i>relativi alla contribuzione del precedente mese di agosto</i>.</p>	
1	<p>DICHIARAZIONE IMU/TASI-RAVVEDIMENTO Scade il termine, per i soggetti passivi interessati, per procedere alla regolarizzazione dell'omessa presentazione della dichiarazione Imu/Tasi inerente all'anno 2017, se sussistono i requisiti dell'obbligatoria, con l'applicazione della sanzione amministrativa ridotta.</p>	
1	<p>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Pagamento, nell'ipotesi di rateizzazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, <i>della quarta ed ultima quota annuale</i> dell'imposta comunale sulla pubblicità.</p>	
1	<p>IVA-ISTANZA DI RIMBORSO DA PARTE DI SOGGETTI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA Scade il termine per procedere alla presentazione telematica al soggetto competente del proprio Stato da parte soggetti residenti in altri Stati comunitari della richiesta di rimborso dell'Iva assolta in Italia in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel corso del periodo d'imposta precedente.</p>	
1	<p>IVA-ISTANZA DI RIMBORSO DA PARTE DI SOGGETTI IVA RESIDENTI IN ISRAELE, NORVEGIA O SVIZZERA Scade il termine per i soggetti Iva residenti in Israele, Norvegia e Svizzera, per procedere alla presentazione al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate della richiesta su modello "Iva 79", al fine di ottenere il rimborso dell'Iva assolta in Italia sull'acquisto o importazione di beni mobili e servizi nel corso del periodo d'imposta precedente.</p>	
1	<p>LIBRO UNICO DEL LAVORO Scade il termine per procedere ad effettuare la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi <i>al precedente mese di agosto</i>.</p>	
1	<p>OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO-DATI CONTABILI In ottemperanza al comma 2 dell'art. 2 della determinazione Direttoriale 21 novembre 2008, n. 52047/UD, i soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio devono procedere all'invio dei dati della <i>contabilità dello scorso mese di agosto</i>.</p>	
1	<p>OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO-VERSAMENTO IMPOSTA I soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio; devono procedere al versamento dell'imposta di consumo calcolata sulla base della <i>dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo dello scorso mese di agosto</i>.</p>	
1	<p>OPERATORI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO Presentazione da parte di tutti i soggetti: - persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione; - persone giuridiche;</p>	

	<p>che hanno effettuato <i>nel corso dello scorso mese di agosto</i> transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello Stato o con l'estero, della dichiarazione delle operazioni di valore pari o superiore a € 12.500,00.</p>	
1	<p>PREU-APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono procedere al pagamento della <i>prima rata del quinto periodo contabile</i> (mesi di settembre e ottobre), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il terzo periodo contabile (mesi di maggio e giugno), mediante versamento utilizzando, esclusivamente in via telematica, il modello F24.</p>	
1	<p>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica devono procedere ad effettuare a norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei DD.MM. 6 agosto 2007 e 4 ottobre 2007, la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei dati inerenti all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile luglio-agosto; • del D.M. 23 aprile 2007, la corresponsione della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà. 	
1	<p>SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO REDDITI SC Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (<i>modello Redditi SC</i>), <i>se ne ricorrono le condizioni</i>, da parte dei soggetti Ires (<i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i>) con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso mese di <i>marzo</i> (senza maggiorazioni) o del <i>mese di febbraio</i> (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
1	<p>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° ottobre 2015-30 settembre 2016 e 1° ottobre 2016-30 settembre 2017, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati di entità superiore rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.</p>	
1	<p>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° ottobre 2016-30 settembre 2017 e 1° ottobre 2017-30 settembre 2018, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati di entità superiore rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.</p>	
1	<p>SPESOMETRO PRIMO SEMESTRE 2018-TRASMISSIONE Scade il termine per procedere alla trasmissione telematica, diretta o per il tramite</p>	

	<p>di un intermediario abilitato o di una società del gruppo, all’Agenzia delle entrate, delle informazioni e dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – delle fatture emesse, delle fatture ricevute, – delle note di variazione; – delle bollette doganali; <p>relativi al primo semestre 2018 (<i>mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno</i>).</p> <p>N.B.: <i>in alternativa, si rammenta che era stata anche prevista la possibilità della trasmissione trimestrale (per il terzo e il quarto trimestre la scadenza è stata unificata al 28 febbraio 2019).</i></p>	
1	<p>SPESOMETRO SECONDO TRIMESTRE 2018-TRASMISSIONE</p> <p>Scade il termine per procedere alla trasmissione telematica, diretta o per il tramite di un intermediario abilitato o di una società del gruppo, all’Agenzia delle entrate, delle informazioni e dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – delle fatture emesse, delle fatture ricevute, – delle note di variazione; – delle bollette doganali; <p>relativi al secondo trimestre 2018 (<i>mesi di aprile, maggio e giugno</i>).</p> <p>N.B.: <i>in alternativa, si rammenta che era stata anche prevista la possibilità della trasmissione per il primo semestre 2018 entro il 30 settembre 2018.</i></p>	
1	<p>TASSE AUTOMOBILISTICHE-RINNOVO</p> <p>I proprietari di autovetture e autoveicoli devono procedere al pagamento della tassa per autovetture e autoveicoli il cui precedente periodo di validità della tassa automobilistica è scaduto alla fine <i>del precedente mese di agosto</i>.</p>	
1	<p>TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI PERSONE-ANNOTAZIONE PROVVISORI</p> <p>Termine utile per gli esercenti attività di trasporto per procedere a effettuare l’annotazione in apposito registro delle provvigioni corrisposte nel corso <i>del precedente mese di agosto</i> ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio inerenti ai trasporti pubblici urbani di persone.</p>	
2	<p>ANTIRICICLAGGIO-SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI “COMPRO ORO”</p> <p>I soggetti esercenti attività di “compro oro” devono procedere alla presentazione della prevista iscrizione nell’apposito registro istituito presso l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.</p>	
3	<p>PREU-PRELIEVO UNICO ERARIALE-SOMME GIOCATE</p> <p>Per i concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del Tulp, collegati alla rete telematica, a norma del D.M. 23 aprile 2007, scade il termine per procedere ad eseguire la comunicazione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli dell’entità delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p>	
5	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ</p> <p>Invio all’Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità <i>del mese precedente</i> da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici; - <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nella fabbricazione di aromi; - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali)</i> che 	

	<p>svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; - <i>destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati)</i>, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra. 	
5	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso <i>del mese precedente</i> da parte sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore prodotti energetici, sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli.</p>	
5	<p>ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.</p>	
5	<p>IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.</p>	
10	<p>AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità <i>dello scorso mese di agosto (secondo mese precedente a quello in corso)</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.</p>	
10	<p>FONDO ANTONIO PASTORE-CONTRIBUZIONE Versamento trimestrale da parte delle aderenti aziende di commercio, alberghiero, spedizione e trasporto dei premi dovuti per l'assicurazione polivalente supplementare <i>ex Previr</i> (Fondo Antonio Pastore) a favore e nell'interesse dei dirigenti in servizio presso le predette aziende ed altre iscritte al Fondo di previdenza Mario Negri.</p>	
10	<p>FONDO FASDAC MARIO BESUSSO-CONTRIBUZIONE Versamento trimestrale dei contributi assistenziali dovuti al Fasdac "Mario Besusso", che è il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime.</p>	
10	<p>FONDO MARIO NEGRI-CONTRIBUZIONE Pagamento trimestrale, da parte delle aziende datrici di lavoro interessate, dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, <i>nonché</i> dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.</p>	
10	<p>LAVORATORI DOMESTICI-CONTRIBUTI Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici <i>per il precedente trimestre solare (mesi di luglio, agosto e settembre)</i>, la cui determinazione deve avvenire in relazione all'orario di lavoro svolto (inferiore o</p>	

	superiore alle 24 ore settimanali).	
12	<p>ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI NEL SETTORE DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE</p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di agosto (secondo mese precedente a quello in corso)</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.</p>	
15	<p>AGRITURISMO-CORRISPETTIVI</p> <p>Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate <i>nel corso del mese precedente</i>, se, ovviamente, <i>non</i> hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.</p>	
15	<p>ALCOLI METILICI</p> <p>Termine per procedere alla trasmissione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano e utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che alla copia del registro deve necessariamente essere anche allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (<i>con raggruppamento per cliente destinatario</i>).</p>	
15	<p>COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI</p> <p>I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	
15	<p>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO</p> <p>Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del Tuir, devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva <i>oppure, in alternativa</i> nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "super-semplificati", che necessariamente deve essere numerato progressivamente prima di essere posto in uso.</p>	
15	<p>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, <i>eventualmente anche in forma semplificata</i>, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente; • alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi 	

	<p>stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p> </div>	
15	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00 Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
15	<p>IVA-ANNOTAZIONE FATTURE ACQUISTI INTRACOMUNITARI Per i soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari scade il termine per procedere a eseguire l'annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie integrate ricevute nel corso del mese precedente, con riferimento a detto periodo temporale.</p>	
15	<p>IVA-AUTOFATTURA ACQUISTI INTRACOMUNITARI Per i soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni e servizi <i>nel corso del precedente mese di luglio (terzo mese precedente a quello in corso)</i>, per i quali non hanno ricevuto la debita fattura entro lo <i>scorso mese di settembre</i>, scade il termine per procedere a emettere la prevista autofattura.</p>	
15	<p>IVA-AUTOFATTURA INTEGRATIVA ACQUISTI INTRACOMUNITARI Per i soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni e servizi e per i quali hanno ricevuto una fattura con evidenziato un ammontare corrispettivo di entità inferiore a quello reale, devono necessariamente procedere all'emissione della prevista autofattura integrativa in relazione ai documenti annotati nel corso del precedente mese.</p>	
15	<p>IVA-IMPRESSE OPERANTI NEL SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI Per le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi, che hanno esercitato l'apposita opzione, scade il termine per procedere, in sostituzione dell'obbligo di certificazione con ricevuta o scontrino fiscale, all'esecuzione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente.</p>	
15	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso mese di giugno (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 luglio 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non</p>	

	<p>eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando il codice inerenti all'entità del tributo da regolarizzare, nonché quelli per la <i>sanzione amministrativa</i> e per gli <i>interessi</i>.</p>	
15	<p>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</p> <p>Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionari di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931 (Tulps), devono procedere al pagamento della rata di competenza utilizzando il modello F24.</p>	
15	<p>PRODUTTORI AGRICOLI-CESIONI AL MINUTO A PRIVATI CONSUMATORI</p> <p>I produttori agricoli, che hanno optato per l'applicazione del regime normale Iva, hanno la possibilità, per le cessioni di beni poste in essere nei riguardi di soggetti privati consumatori nel corso del mese precedente, di eseguire un'unica annotazione cumulativa nel registro Iva dei corrispettivi.</p>	
15	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza del mese di giugno 2018 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 luglio 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati per la <i>sanzione amministrativa</i> e per gli <i>interessi</i>.</p>	

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

Anno 2018	TFR maturato nel periodo		Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di E	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
	dal	al						
Mese di agosto	A	B	C	D	E	F	G	H
	15 ago.	14 set.	102,9	1,8	1,780415	1,335312	1,000	2,335312

Modalità calcolo coefficiente di rivalutazione del TFR - trattamento di fine rapporto

Nel mese di agosto 2018 il coefficiente per rivalutare le quote di TFR-Trattamento di fine rapporto accantonate è risultato pari a **"2,335312"**.

Per individuare tale coefficiente si deve fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escludendo i "tabacchi lavorati", tenendo presente che, per il mese in argomento, si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice di dicembre 2017 (101,1) e quello oggetto di rivalutazione (102,9), pari a "1,8" [102,9 – 101,1], che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione che risulta pari a: 1,780415;
- a ridurre il valore dell'incidenza percentuale predetta al 75% e cioè da "1,780415" a "1,335312" (75% di 1,780415);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "1,000" [0,125 x 8];

in modo da pervenire all'individuazione del coefficiente di rivalutazione da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del TFR pari a **"2,335312"** [1,335312 + 1,000].

TFR-Serie storiche

Mese	Periodo di riferimento	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Gennaio	15/1-14/2	0,421736	0,349327	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000
Febbraio	15/2-14/3	0,546736	0,773430	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000
Marzo	15/3-14/4	0,820104	0,898430	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000
Aprile	15/4-14/5	0,945104	1,247757	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286
Maggio	15/5-14/6	1,292656	1,223205	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572
Giugno	15/6-14/7	1,566024	1,273430	0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097
Luglio	15/7-14/8	1,913576	1,398430	0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097
Agosto	15/8-14/9	2,335312	1,822532	1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907
Settembre	15/9-14/10		1,723205	1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859
Ottobre	15/10-14/11		1,698684	1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621
Novembre	15/11-14/12		1,748878	1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383
Dicembre	15/12-14/1		2,098205	1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907

¹ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2018.

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati²

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9
2017	100,6	101,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1	101,0
2018	101,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9					

² Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2018.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
2017	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8
2018	0,9	0,5	0,7	0,4	0,3	1,2	1,5	1,5				

³ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2018.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁴

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4
2017	1,2	1,3	1,1	1,3	1,0	0,8	0,9	1,1	1,2	0,8	0,9	1,2
2018	1,8	2,0	2,1	2,1	2,3	2,3	2,5	2,7				

⁴ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2018.

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947⁵

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.875,7	4.772,0	4.636,5	4.247,4	4.043,5	3.790,3	3.668,8	3.472,5	3.296,9	3.306,4	3.461,6	3.574,0	3.857,9
1948	3.639,8	3.679,9	3.581,4	3.567,8	3.615,4	3.645,2	3.835,5	3.678,8	3.588,3	3.643,0	3.618,1	3.583,0	3.638,1
1949	3.532,5	3.552,1	3.536,1	3.484,4	3.487,9	3.528,9	3.632,7	3.588,3	3.606,3	3.689,9	3.680,4	3.709,6	3.584,0
1950	3.724,3	3.714,7	3.767,4	3.710,7	3.704,5	3.654,5	3.654,0	3.588,8	3.516,7	3.561,0	3.523,8	3.515,2	3.634,3
1951	3.464,5	3.401,9	3.382,9	3.305,9	3.301,9	3.257,0	3.258,3	3.270,2	3.271,5	3.262,3	3.241,7	3.243,5	3.303,7
1952	3.253,9	3.217,2	3.207,3	3.191,7	3.179,1	3.157,5	3.149,7	3.148,0	3.124,8	3.118,8	3.114,7	3.126,8	3.164,9
1953	3.131,7	3.125,6	3.126,0	3.094,8	3.075,8	3.066,8	3.114,7	3.124,0	3.109,5	3.097,1	3.081,7	3.089,2	3.102,7
1954	3.084,9	3.071,5	3.080,9	3.061,0	3.021,1	2.995,5	2.984,4	2.987,4	2.991,8	2.997,0	2.982,9	2.978,5	3.018,8
1955	2.979,6	2.986,6	2.979,6	2.954,4	2.926,7	2.906,5	2.917,4	2.912,5	2.921,7	2.922,4	2.909,7	2.889,7	2.933,8
1956	2.869,0	2.829,8	2.795,5	2.778,0	2.762,9	2.774,7	2.781,2	2.779,9	2.772,2	2.788,0	2.784,7	2.769,3	2.789,9
1957	2.741,4	2.758,4	2.772,5	2.774,4	2.764,2	2.758,4	2.741,1	2.738,6	2.725,5	2.702,7	2.683,0	2.667,1	2.735,1
1958	2.639,4	2.650,8	2.647,0	2.604,2	2.576,4	2.558,4	2.565,0	2.577,2	2.585,9	2.611,9	2.621,7	2.635,3	2.605,7
1959	2.624,6	2.632,4	2.640,0	2.635,0	2.627,5	2.628,0	2.631,2	2.627,2	2.613,9	2.596,0	2.579,2	2.570,8	2.616,8
1960	2.549,6	2.560,3	2.570,0	2.565,3	2.554,0	2.543,6	2.536,6	2.540,9	2.543,1	2.542,3	2.530,1	2.523,1	2.546,6
1961	2.502,4	2.501,1	2.499,5	2.483,9	2.474,8	2.470,7	2.473,8	2.468,9	2.461,2	2.457,4	2.438,2	2.426,5	2.471,5
1962	2.403,9	2.401,4	2.386,9	2.356,0	2.356,0	2.344,4	2.335,1	2.339,7	2.328,2	2.319,1	2.310,0	2.285,4	2.346,7
1963	2.246,2	2.204,2	2.193,9	2.181,7	2.181,7	2.181,7	2.183,7	2.179,7	2.157,6	2.136,1	2.136,1	2.122,5	2.175,6
1964	2.101,6	2.096,0	2.086,6	2.077,4	2.068,2	2.048,3	2.035,8	2.032,2	2.023,4	2.011,2	2.002,6	1.994,0	2.048,3
1965	1.983,8	1.980,5	1.975,4	1.970,4	1.963,8	1.958,8	1.952,2	1.950,6	1.947,3	1.945,7	1.944,1	1.936,0	1.958,8
1966	1.929,6	1.929,6	1.928,0	1.921,6	1.916,8	1.918,4	1.916,8	1.918,4	1.918,4	1.912,1	1.905,8	1.899,6	1.918,4
1967	1.894,5	1.896,5	1.892,5	1.888,6	1.884,7	1.880,8	1.876,9	1.873,0	1.865,3	1.867,3	1.867,3	1.867,3	1.878,8
1968	1.859,6	1.861,5	1.859,6	1.855,8	1.853,9	1.855,8	1.857,7	1.855,8	1.852,0	1.850,2	1.848,3	1.840,8	1.853,9
1969	1.835,2	1.835,2	1.827,8	1.818,6	1.815,0	1.807,8	1.795,2	1.789,9	1.784,6	1.775,8	1.768,9	1.760,3	1.800,6
1970	1.750,1	1.736,6	1.731,6	1.723,3	1.716,8	1.713,5	1.710,2	1.705,4	1.691,0	1.683,1	1.673,7	1.665,9	1.708,6
1971	1.659,4	1.654,2	1.645,8	1.640,7	1.630,7	1.625,8	1.619,2	1.616,0	1.604,6	1.596,6	1.591,9	1.588,7	1.622,5
1972	1.579,3	1.570,0	1.565,4	1.560,8	1.550,2	1.541,2	1.533,8	1.525,0	1.509,1	1.487,9	1.476,8	1.472,7	1.530,9
1973	1.453,8	1.439,2	1.426,3	1.408,4	1.387,3	1.377,6	1.370,4	1.363,3	1.356,2	1.340,0	1.324,1	1.300,9	1.377,6
1974	1.282,7	1.259,9	1.221,1	1.204,9	1.186,4	1.162,1	1.132,0	1.107,4	1.069,1	1.045,4	1.028,3	1.018,5	1.137,1
1975	1.005,5	992,8	991,5	976,6	969,6	958,9	952,7	947,3	937,6	924,7	916,1	906,5	955,8
1976	896,5	880,3	860,0	832,3	816,7	812,5	807,0	799,4	783,5	754,7	736,9	726,6	806,1
1977	723,7	705,4	693,4	685,2	675,1	667,9	662,1	657,0	648,9	640,9	630,2	626,6	667,2
1978	619,7	612,4	605,2	597,6	590,1	584,4	579,3	576,2	567,2	560,0	554,2	549,5	582,3
1979	537,2	527,9	520,2	510,2	502,5	496,5	491,1	485,3	471,3	458,3	451,2	442,3	489,5
1980	425,0	416,0	411,4	403,4	399,0	394,3	386,1	381,2	371,2	363,3	353,7	347,9	386,6
1981	342,0	334,1	328,0	322,1	316,3	312,1	308,6	305,9	300,2	292,4	285,9	282,0	310,0
1982	276,9	272,0	268,7	265,3	261,3	257,8	252,6	246,4	241,5	234,9	230,6	228,4	252,4
1983	223,8	219,5	216,6	213,4	210,4	208,6	205,7	204,5	200,6	195,6	192,6	191,2	206,4
1984	187,8	184,8	182,8	180,8	179,2	177,6	176,7	175,9	173,9	171,1	169,5	167,7	177,1
1985	164,9	162,2	160,4	158,2	156,7	155,3	154,5	154,0	152,9	149,9	148,2	146,5	155,2

⁵ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2018.

Circ. n. 18/2018
Periodo 1-15 Ottobre 2018

1986	145,4	143,7	142,8	142,1	141,2	140,3	140,3	139,8	139,2	137,8	136,9	136,3	140,5
1987	134,8	133,9	133,0	132,4	131,6	130,7	130,1	129,5	127,8	125,8	125,2	124,8	129,9
1988	123,7	123,1	122,1	121,3	120,7	120,0	119,4	118,5	117,4	115,7	113,9	113,2	119,0
1989	111,6	109,9	108,8	107,5	106,6	105,6	105,1	104,8	103,8	101,9	101,1	100,1	105,5
1990	98,9	97,6	96,8	96,1	95,5	94,8	94,0	92,7	91,7	90,1	88,8	88,2	93,7
1991	86,8	85,1	84,6	83,8	83,1	82,1	81,8	81,3	80,5	79,1	77,9	77,4	82,0
1992	76,1	75,6	74,9	74,1	73,2	72,6	72,4	72,2	71,6	70,6	69,7	69,4	72,6
1993	68,8	68,1	67,8	67,1	66,5	65,7	65,1	64,9	64,7	63,6	62,9	62,9	65,7
1994	62,0	61,4	61,1	60,6	60,0	59,7	59,3	59,0	58,5	57,7	57,1	56,5	59,4
1995	56,0	54,7	53,5	52,7	51,7	50,9	50,8	50,3	49,9	49,1	48,2	47,9	51,3
1996	47,8	47,3	46,9	46,1	45,5	45,2	45,5	45,4	44,9	44,8	44,4	44,2	45,6
1997	44,0	43,8	43,7	43,6	43,2	43,2	43,2	43,2	42,9	42,5	42,1	42,1	43,2
1998	41,7	41,3	41,3	41,0	40,8	40,6	40,6	40,5	40,4	40,1	40,0	40,0	40,6
1999	39,8	39,6	39,3	38,8	38,6	38,6	38,3	38,3	37,9	37,7	37,2	37,1	38,4
2000	36,9	36,3	36,0	35,8	35,5	35,0	34,7	34,7	34,5	34,1	33,6	33,4	35,0
2001	32,8	32,4	32,3	31,8	31,5	31,2	31,2	31,2	31,1	30,8	30,6	30,4	31,5
2002	29,9	29,4	29,1	28,8	28,6	28,3	28,2	28,0	27,8	27,5	27,2	27,0	28,3
2003	26,5	26,3	25,9	25,7	25,6	25,5	25,2	24,9	24,6	24,5	24,2	24,2	25,3
2004	24,0	23,6	23,5	23,2	23,0	22,7	22,6	22,4	22,4	22,4	22,1	22,1	22,8
2005	22,1	21,7	21,5	21,1	21,0	20,8	20,5	20,3	20,2	20,0	20,0	19,8	20,8
2006	19,5	19,2	19,1	18,8	18,4	18,3	18,0	17,8	17,8	18,0	17,9	17,8	18,4
2007	17,8	17,5	17,3	17,1	16,8	16,5	16,2	16,0	16,0	15,7	15,2	14,8	16,4
2008	14,5	14,2	13,6	13,3	12,8	12,2	11,8	11,7	11,9	11,9	12,3	12,5	12,8
2009	12,8	12,5	12,5	12,2	12,0	11,8	11,8	11,4	11,8	11,7	11,6	11,4	11,9
2010	11,3	11,1	10,9	10,4	10,4	10,4	10,0	9,7	10,0	9,8	9,7	9,3	10,2
2011	8,9	8,6	8,2	7,6	7,5	7,4	7,1	6,8	6,8	6,4	6,3	6,0	7,3
2012	5,6	5,2	4,8	4,3	4,4	4,2	4,1	3,6	3,6	3,6	3,8	3,5	4,2
2013	3,3	3,3	3,1	3,1	3,1	2,9	2,8	2,4	2,8	2,9	3,2	2,9	3,0
2014	2,7	2,8	2,8	2,6	2,7	2,6	2,7	2,5	2,9	2,8	3,0	3,0	2,8
2015	3,5	3,2	3,0	2,9	2,8	2,7	2,8	2,6	3,0	2,8	3,0	3,0	2,9
2016	3,2	3,4	3,3	3,3	3,2	3,0	2,9	2,7	2,9	2,9	2,9	2,6	3,0
2017	2,3	1,9	1,9	1,6	1,8	1,9	1,9	1,5	1,8	2,0	2,1	1,8	1,9
2018	1,4	1,4	1,2	1,2	0,9	0,7	0,4	0,0					

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati⁶

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.856,4	4.753,1	4.618,1	4.230,5	4.027,4	3.775,1	3.654,2	3.458,6	3.283,7	3.293,1	3.447,7	3.559,8	3.842,5
1948	3.625,2	3.665,2	3.567,1	3.553,5	3.601,0	3.630,6	3.820,2	3.664,1	3.573,9	3.628,5	3.603,7	3.568,7	3.623,6
1949	3.518,4	3.537,9	3.522,0	3.470,5	3.474,0	3.514,8	3.618,2	3.573,9	3.591,9	3.675,2	3.665,8	3.694,8	3.569,7
1950	3.709,4	3.699,8	3.752,4	3.695,9	3.689,7	3.639,9	3.639,4	3.574,5	3.502,6	3.546,7	3.509,7	3.501,1	3.619,8
1951	3.450,7	3.388,3	3.369,4	3.292,7	3.288,6	3.243,9	3.245,3	3.257,1	3.258,4	3.249,2	3.228,7	3.230,5	3.290,4
1952	3.240,9	3.204,3	3.194,5	3.178,9	3.166,3	3.144,8	3.137,0	3.135,4	3.112,3	3.106,2	3.102,2	3.114,3	3.152,2
1953	3.119,1	3.113,1	3.113,5	3.082,3	3.063,5	3.054,5	3.102,2	3.111,5	3.097,0	3.084,7	3.069,3	3.076,8	3.090,3
1954	3.072,5	3.059,2	3.068,6	3.048,7	3.008,9	2.983,5	2.972,4	2.975,4	2.979,8	2.985,0	2.970,9	2.966,5	3.006,7
1955	2.967,6	2.974,6	2.967,6	2.942,5	2.914,9	2.894,8	2.905,7	2.900,8	2.909,9	2.910,7	2.898,0	2.878,1	2.922,0
1956	2.857,5	2.818,4	2.784,2	2.766,8	2.751,8	2.763,6	2.770,0	2.768,7	2.761,0	2.776,8	2.773,5	2.758,1	2.778,7
1957	2.730,3	2.747,3	2.761,3	2.763,3	2.753,0	2.747,3	2.730,0	2.727,5	2.714,5	2.691,8	2.672,1	2.656,3	2.724,1
1958	2.628,7	2.640,1	2.636,3	2.593,7	2.566,0	2.548,1	2.554,6	2.566,8	2.575,4	2.601,4	2.611,1	2.624,7	2.595,1
1959	2.614,0	2.621,8	2.629,3	2.624,4	2.616,9	2.617,4	2.620,6	2.616,6	2.603,4	2.585,5	2.568,7	2.560,4	2.606,2
1960	2.539,3	2.550,0	2.559,6	2.554,9	2.543,7	2.533,4	2.526,3	2.530,6	2.532,8	2.532,0	2.519,9	2.512,9	2.536,3
1961	2.492,3	2.491,0	2.489,4	2.473,8	2.464,8	2.460,7	2.463,8	2.458,9	2.451,3	2.447,5	2.428,3	2.416,7	2.461,5
1962	2.394,1	2.391,7	2.377,2	2.346,5	2.346,5	2.334,9	2.325,6	2.330,2	2.318,8	2.309,7	2.300,6	2.276,1	2.337,2
1963	2.237,1	2.195,2	2.185,0	2.172,8	2.172,8	2.172,8	2.174,8	2.170,8	2.148,9	2.127,4	2.127,4	2.113,9	2.166,8
1964	2.093,0	2.087,4	2.078,1	2.068,9	2.059,8	2.039,9	2.027,5	2.023,9	2.015,2	2.003,0	1.994,4	1.985,9	2.039,9
1965	1.975,7	1.972,4	1.967,4	1.962,4	1.955,7	1.950,8	1.944,3	1.942,6	1.939,4	1.937,8	1.936,1	1.928,1	1.950,8
1966	1.921,7	1.921,7	1.920,1	1.913,7	1.909,0	1.910,6	1.909,0	1.910,6	1.910,6	1.904,3	1.898,0	1.891,8	1.910,6
1967	1.886,7	1.888,7	1.884,8	1.880,9	1.877,0	1.873,1	1.869,2	1.865,4	1.857,7	1.859,6	1.859,6	1.859,6	1.871,1
1968	1.852,0	1.853,9	1.852,0	1.848,2	1.846,3	1.848,2	1.850,1	1.848,2	1.844,5	1.842,6	1.840,7	1.833,2	1.846,3
1969	1.827,7	1.827,7	1.820,3	1.811,2	1.807,6	1.800,3	1.787,9	1.782,6	1.777,3	1.768,6	1.761,6	1.753,1	1.793,2
1970	1.742,9	1.729,5	1.724,5	1.716,2	1.709,7	1.706,4	1.703,2	1.698,4	1.684,0	1.676,1	1.666,8	1.659,0	1.701,6
1971	1.652,5	1.647,4	1.639,0	1.634,0	1.624,0	1.619,1	1.612,5	1.609,3	1.598,0	1.590,0	1.585,3	1.582,2	1.615,8
1972	1.572,8	1.563,5	1.558,9	1.554,3	1.543,8	1.534,8	1.527,4	1.518,7	1.502,8	1.481,7	1.470,7	1.466,6	1.524,5
1973	1.447,8	1.433,3	1.420,3	1.402,6	1.381,6	1.371,9	1.364,7	1.357,6	1.350,6	1.334,4	1.318,6	1.295,5	1.371,9
1974	1.277,4	1.254,6	1.216,0	1.199,8	1.181,4	1.157,2	1.127,2	1.102,7	1.064,6	1.041,0	1.023,9	1.014,2	1.132,3
1975	1.001,2	988,6	987,3	972,4	965,4	954,8	948,7	943,2	933,6	920,7	912,1	902,6	951,7
1976	892,6	876,5	856,3	828,7	813,1	809,0	803,5	795,9	780,1	751,4	733,7	723,4	802,6
1977	720,5	702,3	690,4	682,1	672,1	664,9	659,1	654,0	645,9	638,0	627,3	623,8	664,3
1978	616,9	609,6	602,4	594,8	587,4	581,7	576,6	573,6	564,7	557,4	551,7	547,0	579,7
1979	534,7	525,5	517,8	507,8	500,1	494,2	488,8	483,1	469,1	456,1	449,0	440,2	487,2
1980	422,9	414,0	409,4	401,4	397,0	392,4	384,2	379,3	369,4	361,5	352,0	346,2	384,7
1981	340,3	332,4	326,3	320,4	314,7	310,5	307,0	304,3	298,6	290,9	284,4	280,5	308,4
1982	275,5	270,6	267,2	263,9	259,9	256,4	251,3	245,0	240,2	233,6	229,3	227,1	251,0
1983	222,5	218,3	215,4	212,1	209,1	207,4	204,5	203,3	199,4	194,5	191,5	190,1	205,3
1984	186,7	183,6	181,7	179,7	178,1	176,5	175,6	174,8	172,8	170,1	168,4	166,6	176,1
1985	163,9	161,2	159,4	157,2	155,7	154,3	153,5	153,0	151,9	149,0	147,2	145,6	154,2
1986	144,4	142,8	141,9	141,2	140,3	139,4	139,4	138,9	138,2	136,9	136,0	135,4	139,6

⁶ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2018.

Circ. n. 18/2018
Periodo 1-15 Ottobre 2018

1987	133,8	133,0	132,1	131,5	130,7	129,8	129,2	128,6	127,0	124,9	124,4	124,0	129,0
1988	122,8	122,2	121,2	120,5	119,9	119,1	118,6	117,6	116,5	114,9	113,1	112,4	118,2
1989	110,8	109,0	108,0	106,7	105,8	104,8	104,3	104,0	103,0	101,1	100,3	99,4	104,7
1990	98,1	96,8	96,0	95,3	94,7	94,0	93,3	92,0	90,9	89,3	88,1	87,4	92,9
1991	86,1	84,4	83,9	83,1	82,4	81,4	81,1	80,6	79,8	78,4	77,2	76,7	81,3
1992	75,4	74,9	74,2	73,4	72,6	72,0	71,7	71,5	71,0	70,0	69,0	68,7	72,0
1993	68,1	67,5	67,1	66,5	65,8	65,0	64,4	64,3	64,1	63,0	62,2	62,2	65,0
1994	61,3	60,7	60,4	60,0	59,4	59,1	58,7	58,4	57,9	57,1	56,5	55,9	58,8
1995	55,4	54,1	52,9	52,1	51,1	50,3	50,2	49,7	49,3	48,5	47,6	47,4	50,7
1996	47,2	46,8	46,3	45,5	44,9	44,6	44,9	44,8	44,4	44,2	43,8	43,7	45,1
1997	43,4	43,3	43,1	43,0	42,6	42,6	42,6	42,6	42,3	41,9	41,5	41,5	42,6
1998	41,1	40,7	40,7	40,5	40,2	40,1	40,1	39,9	39,8	39,6	39,4	39,4	40,1
1999	39,3	39,0	38,8	38,3	38,0	38,0	37,8	37,8	37,4	37,1	36,6	36,5	37,9
2000	36,4	35,8	35,4	35,3	34,9	34,5	34,2	34,2	34,0	33,6	33,0	32,9	34,5
2001	32,3	31,9	31,8	31,3	31,0	30,7	30,7	30,7	30,6	30,3	30,0	29,9	31,0
2002	29,4	28,9	28,6	28,3	28,1	27,8	27,7	27,5	27,3	27,0	26,7	26,6	27,8
2003	26,0	25,8	25,4	25,2	25,1	25,0	24,7	24,5	24,2	24,1	23,7	23,7	24,8
2004	23,5	23,1	23,0	22,7	22,5	22,2	22,1	21,9	21,9	21,9	21,7	21,7	22,3
2005	21,7	21,3	21,1	20,7	20,5	20,3	20,0	19,8	19,7	19,5	19,5	19,3	20,3
2006	19,1	18,8	18,6	18,3	17,9	17,8	17,6	17,4	17,4	17,6	17,5	17,4	17,9
2007	17,3	17,0	16,8	16,7	16,3	16,0	15,8	15,6	15,6	15,2	14,8	14,4	15,9
2008	14,0	13,8	13,2	12,9	12,3	11,8	11,3	11,2	11,5	11,5	11,9	12,1	12,3
2009	12,3	12,1	12,1	11,8	11,6	11,4	11,4	11,0	11,3	11,2	11,2	11,0	11,5
2010	10,8	10,7	10,4	10,0	9,9	9,9	9,5	9,3	9,6	9,4	9,3	8,9	9,8
2011	8,5	8,2	7,7	7,2	7,1	7,0	6,7	6,4	6,4	6,0	5,9	5,6	6,9
2012	5,2	4,7	4,4	3,9	4,0	3,8	3,7	3,2	3,2	3,2	3,4	3,1	3,8
2013	2,9	2,9	2,7	2,7	2,7	2,5	2,4	2,0	2,4	2,5	2,8	2,5	2,6
2014	2,3	2,4	2,4	2,2	2,3	2,2	2,3	2,1	2,5	2,4	2,6	2,6	2,4
2015	3,1	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3	2,4	2,2	2,6	2,4	2,6	2,6	2,5
2016	2,8	3,0	2,9	2,9	2,8	2,6	2,5	2,3	2,5	2,5	2,5	2,2	2,6
2017	1,9	1,5	1,5	1,2	1,4	1,5	1,5	1,1	1,4	1,6	1,7	1,4	1,5
2018	1,0	1,0	0,8	0,8	0,5	0,3	0,0						

Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7907	1,7781	1,7738
1992	1,7600	1,7553	1,7478	1,7404	1,7316	1,7257	1,7228	1,7214	1,715	1,7057	1,6957	1,6931
1993	1,6869	1,6803	1,6772	1,6706	1,6642	1,6562	1,6500	1,6483	1,646	1,6358	1,6280	1,6280
1994	1,6188	1,6129	1,6099	1,6054	1,5994	1,5965	1,5920	1,5892	1,584	1,5760	1,5704	1,5646
1995	1,5589	1,5464	1,5341	1,5259	1,5165	1,5086	1,5072	1,5019	1,498	1,4905	1,4814	1,4789
1996	1,4771	1,4727	1,4685	1,4600	1,4543	1,4516	1,4543	1,4530	1,448	1,4474	1,4433	1,4418
1997	1,4391	1,4378	1,4365	1,4350	1,4309	1,4309	1,4309	1,4309	1,428	1,4242	1,4203	1,4203
1998	1,4162	1,4123	1,4123	1,4096	1,4070	1,4057	1,4057	1,4044	1,403	1,4004	1,3993	1,3993
1999	1,3979	1,3953	1,3928	1,3877	1,3851	1,3851	1,3826	1,3826	1,378	1,3763	1,3713	1,3701
2000	1,3688	1,3626	1,3589	1,3577	1,3541	1,3493	1,3468	1,3468	1,344	1,3409	1,3350	1,3338
2001	1,3279	1,3233	1,3221	1,3175	1,3141	1,3118	1,3118	1,3118	1,310	1,3073	1,3050	1,3039
2002	1,2983	1,2939	1,2906	1,2873	1,2851	1,2829	1,2818	1,2796	1,277	1,2743	1,2710	1,2700
2003	1,2647	1,2626	1,2584	1,2563	1,2552	1,2542	1,2511	1,2490	1,245	1,2449	1,2418	1,2418
2004	1,2398	1,2357	1,2347	1,2317	1,2297	1,2267	1,2257	1,2237	1,223	1,2237	1,2208	1,2208
2005	1,2208	1,2168	1,2149	1,2110	1,2091	1,2071	1,2043	1,2023	1,201	1,1995	1,1995	1,1976
2006	1,1947	1,1919	1,1900	1,1872	1,1835	1,1826	1,1798	1,1780	1,178	1,1798	1,1789	1,1780
2007	1,1771	1,1743	1,1725	1,1707	1,1671	1,1644	1,1617	1,1599	1,159	1,1564	1,1520	1,1476
2008	1,1441	1,1415	1,1355	1,1330	1,1271	1,1221	1,1171	1,1163	1,118	1,1187	1,1229	1,1246
2009	1,1271	1,1246	1,1246	1,1221	1,1196	1,1179	1,1179	1,1138	1,117	1,1163	1,1154	1,1138
2010	1,1122	1,1105	1,1081	1,1040	1,1032	1,1032	1,0992	1,0968	1,100	1,0976	1,0968	1,0929
2011	1,0886	1,0854	1,0811	1,0758	1,0748	1,0737	1,0706	1,0675	1,067	1,0633	1,0623	1,0593
2012	1,0552	1,0512	1,0472	1,0422	1,0432	1,0412	1,0403	1,0354	1,035	1,0354	1,0373	1,0344
2013	1,0325	1,0325	1,0305	1,0305	1,0305	1,0286	1,0276	1,0238	1,027	1,0286	1,0315	1,0286
2014	1,0267	1,0276	1,0276	1,0257	1,0267	1,0257	1,0267	1,0248	1,028	1,0276	1,0296	1,0296
2015	1,0344	1,0315	1,0296	1,0286	1,0276	1,0267	1,0276	1,0257	1,029	1,0276	1,0296	1,0296
2016	1,0321	1,0342	1,0331	1,0331	1,0321	1,0300	1,0290	1,0269	1,029	1,0290	1,0290	1,0259
2017	1,0229	1,0188	1,0188	1,0158	1,0178	1,0188	1,0188	1,0148	1,017	1,0198	1,0208	1,0178
2018	1,0138	1,0138	1,0118	1,0118	1,0088	1,0068	1,0039	1,0000				

N.B.: *i crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.*

Check list operativo

Riscontri inerenti all'istanza da presentare nel corso del prossimo mese di ottobre inerente al credito infrannuale Iva del terzo trimestre 2018

<i>Dati contribuente e controllo codice attività</i>									
Dati anagrafici del contribuente									
Domicilio fiscale									
Codice fiscale									
Partita Iva									
Trimestre oggetto di riscontro	<i>Terzo trimestre 2018 (mesi di luglio, agosto e settembre)</i>								
Codice attività (Ateco 2007)	→ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
Attività esercitata:									
.....									
.....									
Il codice attività evidenziato nel modello Iva-TR coincide con quello risultante dalla documentazione contabile	Sì <input type="checkbox"/>								
	No <input type="checkbox"/>								
Il codice attività evidenziato nel modello Iva-TR coincide con quello inerente all'effettiva attività prevalente in relazione all'entità del volume d'affari	Sì <input type="checkbox"/>								
	No <input type="checkbox"/>								

<i>Le scritture contabili obbligatorie ai fini Iva sono tenute:</i>	
direttamente da un professionista abilitato	<input type="checkbox"/>
da una società di servizi di cui uno o più professionisti, oltre a possedere la	<input type="checkbox"/>

maggioranza assoluta del capitale sociale, controllano l'attività operativa della stessa e se ne assumono la responsabilità	
direttamente dal contribuente, con il controllo operativo e la responsabilità di un professionista abilitato	<input type="checkbox"/>
direttamente dal Caf-impres	<input type="checkbox"/>
da una società di servizi il cui capitale sociale risulta posseduto con maggioranza assoluta dalle associazioni che lo hanno costituito o, in alternativa, interamente dagli associati delle predette associazioni, con il controllo e la responsabilità del Caf	<input type="checkbox"/>
da un soggetto che non può apporre il visto di conformità	<input type="checkbox"/>

I registri Iva sono presenti e risultano regolarmente tenuti?

Registro Iva delle fatture emesse	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Registro Iva dei corrispettivi	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Registro Iva degli acquisti	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Le informazioni presenti nel modello Iva-TR relativo al terzo trimestre 2018 (mesi di luglio-agosto-settembre) sono corrispondenti alle risultanze dei dati dei registri Iva del periodo predetto di competenza e specificamente:		
<ul style="list-style-type: none"> • gli ammontari imponibili del quadro TA risultano coincidenti con i totali, distinti per aliquota, risultanti dal registro Iva delle fatture emesse • gli ammontari imponibili del quadro TB risultano coincidenti con i totali, distinti per aliquota, risultanti dal registro Iva degli acquisti 	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Contribuente mensile-Riscontro liquidazioni periodiche

<i>Liquidazione Iva 2018</i> <i>periodo:</i>	<i>Saldo</i>		<i>Data di versamento</i>
	<i>a credito</i>	<i>a debito</i>	

.....			
.....			
.....	--	--	
Contribuente trimestrale-Riscontro liquidazioni periodiche			
<i>Liquidazione Iva 2018: periodo trimestrale</i>	<i>Saldo</i>		<i>Data di versamento</i>
	<i>a credito</i>	<i>a debito</i>	
.....	--	--	

<i>Quadro TD – Fondatezza dei presupposti</i>	
Situazione che ha determinato il credito Iva	<input type="checkbox"/>
<p>Prevalenza operazioni attive soggette ad aliquota di entità inferiore rispetto a quella gravante sugli acquisti e sulle importazioni</p> <p>TD1 = Aliquota media operazioni attive maggiorata del 10% _____, _____ % Aliquota media operazioni passive _____, _____ %</p>	
<p>Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, ecc. del decreto Iva)</p> <p>TD2 = _____</p> <p style="text-align: center;">Percentuale operazioni effettuate _____ %</p>	
TD3 = Acquisto / importazione di beni ammortizzabili	
TD4 = Soggetto non residente con identificazione Iva / rappresentante fiscale in Italia	
TD5 = Operazioni non soggette all'imposta (artt. 7-ter / 7-septies, del decreto Iva)	
<p>Ammontare del <i>credito Iva del terzo trimestre 2018</i> risultante dal modello Iva-TR, di cui</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiesto a rimborso • da utilizzare in compensazione 	<p>€ _____</p> <p>€ _____</p> <p>€ _____</p>

Ammontare del <i>credito Iva del secondo trimestre 2018</i> risultante modello Iva-TR, inviato in data ____/____/____, di cui <ul style="list-style-type: none"> • richiesto a rimborso • utilizzato in compensazione 	€ _____ € _____ € _____
Ammontare del <i>credito Iva del primo trimestre 2018</i> risultante modello Iva-TR, inviato in data ____/____/____, di cui <ul style="list-style-type: none"> • richiesto a rimborso • utilizzato in compensazione 	€ _____ € _____ € _____
Il credito Iva del terzo trimestre 2018 risulta di entità superiore al relativo volume d'affari?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Se la risposta è positiva, è stata effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nei registri Iva?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Ammontare Iva detratta nel trimestre di riferimento	€ _____
Fatture acquisti / emesse da controllare con Iva superiore a (10% dell'Iva detratta nel trimestre di riferimento)	€ _____

<i>Dettaglio delle fatture acquisti riscontrate [Iva di entità superiore a € _____]</i>					
<i>Rif. reg. Iva acquisti</i>	<i>Fattura n.</i>	<i>Data</i>	<i>Nominativo fornitore</i>	<i>Ammontare imponibile</i>	<i>Importo Iva</i>

risulta risultare specificato il codice "6"?		
Se risposta positiva, è stato riscontrato che l'entità massima spettante, rilevata al campo 2 del rigo TD8, coincide con l'entità dell'Iva che è stata applicata alle operazioni rientranti nell'ambito dello "split payment" (di cui all'art. 17-ter del decreto Iva)?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Se la richiesta di rimborso risulta di entità superiore a € 30.000,00, verificare se è stata effettivamente acquisita l'attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e i versamenti contributivi ex art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c), del decreto Iva, rilasciata dal contribuente, nonché la copia del documento d'identità del sottoscrittore?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Risulta acquisita l'attestazione sostitutiva di atto notorio concernente la non sussistenza dei requisiti che qualificano la società di comodo (ex art. 30, comma 4, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, rilasciata dal soggetto interessato, nonché la copia del documento d'identità del sottoscrittore?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Si conferma che tutti i controlli e le verifiche specificati nel presente documento hanno superato l'analisi con risultato positivo.

*Firma professionista abilitato
o del responsabile fiscale CAF imprese*

data redazione: ...-2018

Dossier Casi e Contabilità

Quadro RW per i bitcoin e le monete virtuali

Il *bitcoin* è una tipologia di moneta “virtuale” o, meglio, “criptovaluta”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria.

La circolazione dei *bitcoin*, quale mezzo di pagamento si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e/o di servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge.

Si tratta, conseguentemente, di un sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (*peer to peer*) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione.

Le *criptovalute* o i *bitcoin*, inoltre:

1. *non hanno natura fisica, bensì digitale*, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio *smartphone*), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. *wallet*) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi;
2. vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici, in quanto vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di *mining* (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti “*miner*”.

Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti (*user*), operatori sia economici, sia privati, avviene per mezzo di una applicazione *software*.

Per utilizzare i *bitcoin*, gli utenti devono entrarne in possesso:

- acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
- accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni e/o di servizi.

Gli *user* utilizzano le monete virtuali, in alternativa alle valute tradizionali principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e/o di servizi, ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme *on line* che consentono lo scambio di *bitcoin* con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è possibile scambiare *bitcoin* con *euro* al tasso Btc/Euro).

Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative ai *bitcoin* e, in generale, alle valute virtuali, che non è possibile prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, secondo cui le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale *bitcoin* e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall'operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso.

Ne deriva, di conseguenza, che l'*attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin*, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce una attività rilevante oltre agli effetti dell'Iva anche dell'Ires e dell'Irap.

In particolare, ai fini:

- *del trattamento Iva*, il compenso per l'attività di cessione e acquisto di valuta virtuale (*bitcoin*) in cambio di valuta "tradizionale", che si deve ritenere pari alla differenza tra l'importo corrisposto dal cliente che intende acquistare/vendere *bitcoin* e la migliore quotazione reperita sul mercato, costituisce una prestazione di servizi esenti ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 3), del decreto Iva;
- *della tassazione diretta*, i componenti di reddito derivanti dall'attività di intermediazione nell'acquisto e vendita di *bitcoin*, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività devono necessariamente risultare rientranti tra gli elementi di reddito ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici di esercizio dell'attività di intermediazione esercitata che contribuiscono alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires e Irap ed individuabili nella differenza positiva o negativa risultante a seguito di *affidamento dell'incarico*:
 - *ad acquistare*, tra i prezzi di acquisto sostenuti e i costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente;
 - oppure*:
 - *a vendere*, tra i prezzi di vendita praticati dall'istante e ricavi di vendita garantiti al cliente.

Con riferimento, ai *bitcoin* che a fine esercizio sono nella disponibilità a titolo di proprietà del soggetto interessato, si ritiene che gli stessi devono essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio e tale valutazione assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell'art. 9 del Tuir e, quindi, è indispensabile fare riferimento al valore normale, intendendosi per tale il valore corrispondente alla quotazione degli stessi *bitcoin* al termine dell'esercizio.

A tal fine potrebbe ben farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme *on line* in cui avvengono le compravendite di *bitcoin*.

Inoltre, è opportuno tenere in considerazione che la Direzione regionale della Lombardia, ha puntualizzato - nella risposta all'interpello n. 956-39/2018 - la necessità del monitoraggio fiscale delle *criptovalute*, per cui, in relazione all'equiparazione delle monete virtuali alle valute estere, viene ritenuta necessaria la compilazione del quadro RW allo scopo di segnalare la detenzione di valute virtuali, le quali, tra l'altro, "*non sono soggette all'Ivafe-imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato in quanto la medesima si rende operativa ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura "bancaria"*.

Ai fini della coerente compilazione del quadro RW, oltre alle indicazioni generali, si pone in rilievo che: si deve necessariamente annotare:

- *alla colonna 3-codice individuazione bene*, il codice 14–Altre attività estere di natura finanziaria;
- *alla colonna 8*, il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento individuato applicando il cambio specificato a tale data sul sito internet di acquisto della valuta virtuale, tenendo presente che in difetto di una quotazione deve essere indicato il prezzo pagato in euro o in altra divisa ufficiale per la transazione di acquisto *on line*.

A chiarimento dell'assunto, si analizza, di seguito, un'esemplificazione pratica.

Caso – un contribuente persona fisica residente in Italia è titolare di un *wallet* di *bitcoin* acquistati nel mese di gennaio 2017 per un importo pari a € 150.000,00.

Al 31 dicembre 2017, il controvalore in euro del "*wallet*" rinvenibile nel sito dove il contribuente acquista la valuta virtuale è pari a € 155.000,00.

Tale contribuente nel corso del periodo d'imposta non ha percepito redditi dalla detenzione di tali valute virtuali.

Soluzione

Tenendo in considerazione quanto precisato dalla Direzione Regionale della Lombardia, la compilazione del quadro RW dovrebbe risultare come segue:

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1		14			150.000,00	155.000,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVA FE)		IVA FE		Mesi (IVE)	
	9	10	11	12	13			
		,00			,00			,00
RW1	Credito d'imposta		IVA FE dovuta		Detrazioni		IVE dovuta	
	14	15	16	17	18	19	20	
		,00	,00	,00	,00	5		X
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestari				
	21	22	23	24				

Applicazione del ravvedimento operoso alle comunicazioni dei dati delle fatture (spesometro)

Nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione in materia di Iva è stato, tra l'altro, previsto che, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati:

- di tutte le fatture emesse nel periodo di riferimento;
- e:
- delle fatture di acquisto ricevute e registrate nel medesimo periodo, ivi comprese le bollette doganali,
- nonché:
- i dati delle relative variazioni.

I termini per la trasmissione dello *spesometro* dell'anno 2018 possono essere così schematizzati:

periodo	Invio trimestrale	Invio semestrale
Primo trimestre 2018	entro 31 maggio 2018	entro 1° ottobre 2018
Secondo trimestre 2018	entro 1° ottobre 2018	
Terzo trimestre 2018	entro il 28 febbraio 2019	entro il 28 febbraio 2019
Quarto trimestre 2018	entro il 28 febbraio 2019	

Ai fini procedurali le informazioni che costituiscono oggetto dell'adempimento *in forma analitica* devono comprendere almeno:

- i dati identificativi del cedente o del prestatore;
- i dati identificativi del cessionario o del committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota Iva applicata e l'imposta o, se l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione;
- nonché, se del caso:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita Iva e/o codice

fiscale, denominazione o nome e cognome, sede);

- la tipologia dell'operazione.

Specificamente, si ritiene opportuno evidenziare che:

- le informazioni da trasmettere sono relative:
 - *alle fatture emesse*, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi a norma dell'art. 24, comma 2, del decreto Iva);
 - *alle fatture ricevute e alle bollette doganali*, registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto Iva;
 - *alle fatture ricevute* da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio;
 - *alle note di variazione* delle predette fatture;
- non è necessario "*comunicare i dati contenuti in altri documenti*", come, a titolo meramente indicativo, non devono essere comunicati le informazioni e i dati.
 - delle schede carburante;
 - e/o:
 - delle operazioni certificate con lo scontrino o la ricevuta fiscale;mentre l'utilizzo del documento riepilogativo di cui all'art. 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, non determina l'esonero per il contribuente dall'invio dei dati di ogni singola fattura.

Prevedendo tale nuovo adempimento, sono stati anche specificati gli aspetti sanzionatori legati alla loro eventuale violazione e specificamente, nel dettaglio, per:

- l'omissione;

oppure:

- per l'errata;

trasmissione dei dati delle fatture, ha previsto l'applicazione, per ciascun invio periodico, della sanzione amministrativa pari a:

- € 2,00 per ogni documento (fattura o nota di variazione), con un limite massimo di € 1.000,00;
che si riduce a:
- € 1,00 per ogni documento (fattura o nota di variazione), con un limite massimo di € 500,00:
 - se la trasmissione risulta effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria;
 - ovvero:*
 - se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L'esposta disciplina sanzionatoria, che è contenuta nell'art. 11, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, assume, conseguentemente, natura amministrativo-tributaria, tenendo presente, al riguardo, che non si rende applicabile l'*istituto del cumulo giuridico* di cui all'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che la sanzione amministrativa è individuabile in relazione ai singoli documenti (fatture e note di variazione), che devono essere singolarmente conteggiati.

Nell'ipotesi:

- di omessa;

o:

- di errata;

trasmissione dello *spesometro periodico* o *comunicazione dei dati delle fatture*, considerata l'assenza di una specifica deroga espressa, si rende con certezza applicabile l'*istituto del ravvedimento operoso* previsto dall'art. 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, e, di conseguenza, la violazione può essere regolarizzata:

- inviando la comunicazione (inizialmente omessa o errata);
e, applicando alla sanzione amministrativa di cui all'art. 11, comma 2-*bis*, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471:
- le riduzioni previste dall'art. 13, comma 1, lettera a-*bis*) e seguenti, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

In altri termini, il ravvedimento operoso si rende operativo:

- *sulla sanzione amministrativa ridotta alla metà per singolo trimestre* [€ 1,00 per ogni documento (fattura o nota di variazione), con un limite massimo di € 500,00], se la violazione risulta regolarizzata entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza;
- *sulla sanzione amministrativa piena per singolo trimestre* [€ 2,00 per ogni documento (fattura o nota di variazione), con un limite massimo di € 1.000,00], se la violazione risulta regolarizzata oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

In pratica, il soggetto passivo Iva ha la possibilità di beneficiare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472/97, della riduzione della sanzione amministrativa in relazione al momento in cui decide di applicare il ravvedimento, tenendo presente che lo stesso è possibile salva la notifica degli atti di accertamento, come di seguito specificato:

<i>se la regolarizzazione avviene</i>	<i>beneficiari della riduzione della sanzione a</i>	<i>come disposto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472</i>
entro il novantesimo giorno successivo alla violazione	1/9 del minimo	al comma 1, lettera a-bis), dell'art. 13
dal novantunesimo giorno successivo all'anno successivo alla violazione	1/8 del minimo	al comma 1, lettera b), dell'art. 13
oltre il primo anno e fino a due anni successivi alla violazione	1/7 del minimo	al comma 1, lettera b-bis), dell'art. 13
oltre i due anni successivi alla violazione	1/6 del minimo	al comma 1, lettera b-ter), dell'art. 13
dopo la contestazione della violazione	1/5 del minimo	al comma 1, lettera b-quater), dell'art. 13

A chiarimento dell'assunto, si consideri la seguente situazione:

Caso 1 – si consideri uno *spesometro omesso* alla prevista scadenza, composto da più di 500 fatture.

Analisi: la situazione sanzionatoria che ne deriva dall'applicazione del ravvedimento operoso può essere così schematizzata:

<i>Ravvedimento operoso, con invio dello spesometro</i>	<i>nei primi 15 giorni dalla scadenza</i>	<i>oltre i 15 giorni dalla scadenza</i>
entro 90 giorni	€ 55,56 <i>(sanzione ridotta a 1/9 di € 500,00)</i>	€ 111,11 <i>(sanzione ridotta a 1/9 di € 1.000,00)</i>
entro la dichiarazione annuale (stesso anno)	€ 62,50 <i>(sanzione base di € 500,00, ridotta a 1/8)</i>	€ 125,00 <i>(sanzione base di € 1.000,00, ridotta a 1/8)</i>
entro la dichiarazione annuale (anno successivo)	€ 71,43 <i>(sanzione base di € 500,00, ridotta a 1/7)</i>	€ 142,86 <i>(sanzione base di € 1.000,00, ridotta a 1/7)</i>
oltre la scadenza dichiarazione annuale (anno successivo)	€ 83,33 <i>(sanzione base di € 500,00, ridotta a 1/6)</i>	€ 166,67 <i>(sanzione base di € 1.000,00, ridotta a 1/6)</i>
dopo la constatazione della violazione con p.v.c., (fino alla notifica dell'atto impositivo)	€ 100,00 <i>(sanzione base di € 500,00,</i>	€ 200,00 <i>(sanzione base di €</i>

	<i>ridotta a 1/5)</i>	<i>1.000,00, ridotta a 1/5)</i>
--	-----------------------	---------------------------------

Caso 2 – si ipotizzi l’errata comunicazione dei dati nello spesometro trasmesso di n. 180 fatture relative al *primo semestre* del 2018 (con scadenza, *ex art. 4, comma 4, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, entro il 28 settembre 2017*), per il quale il contribuente si ravvede in data 3 novembre 2018.

Analisi: per beneficiare del ravvedimento operoso il soggetto Iva interessato deve necessariamente provvedere:

- nuovamente ad assolvere all’obbligo comunicativo;
- e:
- corrispondere € 40,00 (sanzione amministrativa base di € 360,00 [€ 2 x n. 180 documenti errati] ridotta a 1/9, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera *a-bis*), del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472).

In relazione alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2017, n. 104/E, e con riferimento ai dati del precedente *caso 2* limitatamente al numero di fatture i cui dati sono stati erroneamente inviati (n. 180 documenti), si schematizzano, di seguito, le tabelle riepilogative delle scadenze, *a regime*, per l’invio dello *spesometro periodico* con applicazione del ravvedimento operoso:

- *correzione dell’adempimento entro i primi 15 giorni:*

<i>Scadenza Adempimento</i>	<i>Correzione entro 15 giorni</i>	<i>Ravvedimento ai sensi dell’art. 13, comma 1 art. 13, comma 1, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472)</i>				
		<i>lettera a-bis</i>	<i>lettera b</i>	<i>lettera b-bis</i>	<i>lettera b-ter</i>	<i>lettera b-quater</i>
1° trimestre <i>(se non è stato optato per l’invio semestrale)</i> entro 31 maggio anno n	15 giugno anno n	€ 20,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n	€ 22,50 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	€ 25,71 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	€ 30,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del decreto Iva)	€ 36,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo

<p>II° trimestre o primo semestre</p> <p>entro 30 settembre anno n <i>(per anno 2018: 1° ottobre 2018)</i></p>	<p>15 ottobre anno n</p>	<p>€ 20,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n</p>	<p>€ 22,50 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1</p>	<p>€ 25,71 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2</p>	<p>€ 30,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del decreto Iva)</p>	<p>€ 36,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo</p>
<p>III trimestre <i>(se non è stato optato per l'invio semestrale)</i></p> <p>entro il 28 (o 29) febbraio anno n+1</p>	<p>15 marzo anno n+1</p>	<p>€ 20,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1</p>	<p>€ 22,50 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2</p>	<p>€ 25,71 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+3</p>	<p>€ 30,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del decreto Iva)</p>	<p>€ 36,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo</p>
<p>IV° trimestre o secondo semestre</p> <p>entro 28 (o 29) febbraio anno n+1</p>	<p>15 marzo anno n+1</p>	<p>€ 20,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1</p>	<p>€ 22,50 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2</p>	<p>€ 25,71 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+3</p>	<p>€ 30,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del decreto Iva)</p>	<p>€ 36,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo</p>

- *correzione dell'adempimento oltre i 15 giorni:*

Scadenza Adempimento	Correzione oltre i 15 giorni	Ravvedimento ai sensi dell'art. 13, comma 1 art. 13, comma 1, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472)				
		lettera a-bis	lettera b	lettera b-bis	lettera b-ter	lettera b- quater

<p>I° trimestre <i>(se non è stato optato per l'invio semestrale)</i></p> <p>entro 31 maggio anno n</p>	<p>dal 16 giugno anno n</p>	<p>€ 40,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n</p>	<p>€ 45,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1</p>	<p>€ 51,43 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2</p>	<p>€ 60,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del decreto lva)</p>	<p>€ 72,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo</p>
<p>II° trimestre o primo semestre</p> <p>entro 30 settembre anno n <i>(per anno 2018: 1° ottobre 2018)</i></p>	<p>dal 15 ottobre anno n</p>	<p>€ 40,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n</p>	<p>€ 45,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1</p>	<p>€ 51,43 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2</p>	<p>€ 60,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del decreto lva)</p>	<p>€ 72,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo</p>
<p>III trimestre <i>(se non è stato optato per l'invio semestrale)</i></p> <p>entro il 28 (o 29) febbraio anno n+1</p>	<p>dal 16 marzo anno n+1</p>	<p>€ 40,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1</p>	<p>€ 45,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2</p>	<p>€ 51,43 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+3</p>	<p>€ 60,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del decreto lva)</p>	<p>€ 72,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo</p>

<p>IV° trimestre o secondo semestre entro 28 (o 29) febbraio anno n+1</p>	<p>dal 16 marzo anno n+1</p>	<p>€ 40,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1</p>	<p>€ 45,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2</p>	<p>€ 51,43 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+3</p>	<p>€ 60,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del decreto Iva)</p>	<p>€ 72,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo</p>
---	------------------------------	--	--	--	---	--